COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

143.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (*Approvato dal Senato*) (5289);

Rocelli e Santuz: Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna (5779-*bis*);

Cecchetto Coco ed altri: Integrazione della legislazione speciale per Venezia (6211) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 7

D'Amelio Saverio, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* 7

Rocelli Gian Franco (gruppo DC), *Relatore* 3, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 21,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (Approvato dal Senato) (5289); e delle proposte di legge Rocelli e Santuz: Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna (5779); Cecchetto Coco ed altri: Integrazione della legislazione speciale per Venezia (6211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia », già approvato dal Senato nella seduta del 22 novembre 1990, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz: « Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna »; Cecchetto Coco, Cederna, Fachin Schiavi, Tiezzi, Ceruti, Ronchi, Donati, Bassi Montanari, Russo Franco, Mattioli, Scalia, Procacci, Andreis e Cima: « Integrazione della legislazione speciale per Venezia ».

Informo i colleghi che l'Assemblea ha disposto l'abbinamento della proposta di legge Cecchetto Coco ed altri n. 6211.

Infine, ricordo che, nella seduta del 19 novembre 1991, la Commissione diede incarico al relatore, onorevole Rocelli, di elaborare un testo unificato del disegno e delle proposte di legge, attraverso riunioni informali con i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Prego il relatore di riferire alla Commissione sul lavoro svolto.

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore.* Signor presidente, a seguito di incontri informali con i rappresentanti dei gruppi parlamentari – come lei stesso ha ricordato – siamo pervenuti alla elaborazione del seguente testo unificato. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 298, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2.

2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative la regione del Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui alle lettere *a), c), d)* e *l)* dell'articolo 3 della legge n. 798 del 1984, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'università Ca' Foscari e l'Istituto universitario di architettura, sono autorizzati a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e nell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti

di credito speciali, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di pre-ammortamento – maggioritario degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento – sarà corrisposto alla prima rata di ammortamento.

ART. 2.

1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici - Magistrato delle acque di cui all'articolo 3, lettere *a), c), d)* e *l)* della legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, lettera *a)*, della legge n. 360 del 1991 affidati in regime di concessione sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 2 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di completamento dell'aeroporto « Marco Polo » di Venezia, da realizzare in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

3. Per gli interventi di competenza della regione del Veneto di cui all'articolo 5 della legge n. 798 del 1984 e di cui all'articolo 2, lettera *b)* della legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 4.

4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, nonché di cui all'articolo 2, lettera *c)*, della legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza ad altri interventi di restauro e risanamento, di cui alla lettera *a)* dell'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, è destinata una quota non inferiore al 50 per cento dei limiti di impegno di cui al comma 4. Di tale disponibilità una quota pari al 15 per cento è assegnata al comune di Chioggia. Per gli ulteriori interventi di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 798. Una ulteriore quota di limite di impegno pari a lire 6 miliardi con decorrenza dal 1993 e 5 miliardi con decorrenza dal 1994 è destinata dal comune di Venezia alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 4.

5. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia di competenza della provincia di Venezia sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1992 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

6. Per gli interventi di adeguamento e potenziamento dell'Università Ca' Foscari e dell'Istituto universitario di architettura sono autorizzati rispettivamente i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi e lire 1,5 miliardi con decorrenza

dall'anno 1993 e di lire 1 miliardi e lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

ART. 2-*bis*.

1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici-Magistrato alle acque, di cui al comma 1 dell'articolo 2, saranno eseguiti secondo il Piano generale degli interventi approvato dal comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 799 del 1984.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

a) opere di regolazione delle maree;

b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;

c) difesa delle acque alte degli abitati insulari;

d) ripristino della morfologia lagunare;

e) arresto del processo di degrado dalla laguna;

f) difesa dei litorali;

g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;

h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

3. In particolare è destinato agli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1.

4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera *a)* del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984, di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* del comma 2 del presente articolo nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia.

ART. 3.

1. Gli interventi di competenza della regione del Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento dovranno essere eseguiti in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente riversante sulla laguna di Venezia, approvato dal Consiglio regionale della regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato.

ART. 4.

1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzine dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguita anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione del Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del Piano di cui all'articolo 3, comma 1, dovranno essere eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione del Veneto, il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per *insulae*, provvederanno a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii l'autorità comunale dovrà verificare lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, inviterà i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione indicando altresì un termine non supertiore a 90 giorni, il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il limite entro cui

i lavori debbono essere ultimati. Scaduto tale termine senza che i proprietari abbiano intrapreso gli interventi, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori addebitando ai privati proprietari la differenza tra i costi eventualmente sostenuti ed il contributo che sarebbe stato loro concesso. Di tale facoltà il sindaco dovrà darne notizia ai privati proprietari attraverso l'invito di cui al precedente capoverso.

3. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificarsi la situazione di cui al precedente comma il comune potrà autorizzare la società di cui all'articolo 12 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791, a realizzare i lavori di manutenzione delle fondazioni. In tal caso i costi sostenuti dalla società saranno ad essa rimborsati dai privati.

ART. 5.

Le somme complessive di cui al precedente articolo 2, commi 1, 3, 4, 5, saranno destinati agli interventi indicati dalla legge n. 798 del 1984 e dalla legge n. 360 del 1991, nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i lavori pubblici, su proposta del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984.

ART. 6.

Nel 1994 il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 dovrà, sulla base dei programmi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verificare lo stato di attuazione dei lavori nonché le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole amministrazioni.

Il Comitato riferirà i dati emersi dalla verifica effettuata al Governo che dovrà, in base ai risultati acquisiti, proporre ulteriori rifinanziamenti della legge speciale per Venezia.

ART. 6-*bis*.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, può essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Il personale interessato deve essere sottoposto, su domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualità di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno fissati le modalità e i contenuti della prova stessa.

3. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provvede utilizzando i posti che si rendano disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'organico dei corrispettivi profili professionali.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, valutato in lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti articoli pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e 250 milioni per l'anno 1994 si provveda utilizzando, per gli stessi anni, l'accantonamento « Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia » iscritto nel bilancio triennale 1992-1994 tra i fondi per i provvedimenti legislativi in conto capitale.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo l'adozione di questo testo quale base per il proseguimento dell'iter in sede legislativa.

RESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Comunico che il testo verrà immediatamente trasmesso, ai fini di una sollecita espressione dei prescritti pareri, alle competenti Commissioni.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo la soddisfazione del Governo per il lavoro compiuto dal Comitato permanente per i problemi di Venezia, nel corso del quale tutti i gruppi hanno espresso il proprio assenso al varo di questo importante provvedimento. Vorrei anche rivolgere un invito particolare al presidente Santuz, per aver portato avanti in modo intelligente i lavori del Comitato stesso.

Colgo inoltre l'occasione per auspicare la rapida approvazione del provvedimento, sulla base del testo presentato dal relatore.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Signor presidente, vorrei anch'io auspicare la rapida conclusione dell'iter del provvedimento; a tal fine invito il presidente a convocare la Commissione non appena saranno stati espressi i prescritti pareri.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'esame del provvedimento riprenderà non appena saremo in possesso dei prescritti pareri.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 21,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 1° febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO